REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita	LORETO	Presidente relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al **n. 61252** del registro segreteria, proposti da:

- **DINO Rosario Salvatore**, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 22.12.1963 (c.f. DNIRRS63T22C130X), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Teglia (c.f. TGLFPP63S28D653Y), presso il quale è elettivamente domiciliato in Foligno, Via Giuseppe Piermarini n. 16 (PEC: filippo.teglia@)ordineavvocatispoleto.legalmail.it);
- **RAGUGINI Andrea Pio,** nato a Gualdo Tadino (PG) il 29.10.1968 (c.f. RGGNRP68R29E230C), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Diego Lacchi (c.f. LCCDGI69C23E230K) e dall'Avv. Stefano De Angelis (c.f. DNGSFN68R10L219U), con loro elettivamente domiciliati presso lo

Studio “legali Associati S. De Angelis – D. Lacchi” sito in Gualdo Tadino, Via Vittorio Veneto snc, e presso gli indirizzi PEC: diego.lacchi@avvocatiperugiapec.it;

stefano.deangelis@avvocatiperugiapec.it;

nei confronti di

PROCURATORE GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.

e di ROSSI Marco (c.f. RSSMRC57B28E256A), nato a Gubbio (PG) il 28.02.1957, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Momaroni (c.f. MMRPLA48H27G478V), presso di lui domiciliato in Perugia, Via C. Balbo n. 26 (PEC: paolo.momaroni@avvocatiperugiapec.it);

avverso

la sentenza n. 75/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, depositata in data 13.11.2023;

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2024, celebrata con l’assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Pres. Rita Loreto, gli Avv.ti Filippo Teglia, Diego Lacchi e Paolo Momaroni, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dr. Fabrizio Cerioni.

FATTO

1. La Sezione territoriale, con la sentenza in oggetto, in parziale accoglimento della domanda attorea ha condannato i sig.ri DINO

Rosario Salvatore e RAGUGINI Andrea Pio, nella loro qualità – all'epoca dei fatti contestati – di dirigenti medici dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 di Perugia, in particolare, rispettivamente, di medico di pronto soccorso e di medico radiologo, al pagamento in parti uguali, in favore della Regione Umbria, della complessiva somma di € 224.000,00 (pari a € 112.000,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda traeva origine da un episodio di *malpractice* sanitaria, causativa del decesso del paziente OMISSIS in data OMISSIS, a seguito del quale gli eredi richiedevano all'Azienda sanitaria il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, e il Co.Ge.Si. dell'Azienda sanitaria, in data 19 luglio 2017, autorizzava la chiusura transattiva del contenzioso con il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 700.000,00 avvenuto in data 30.10.2017, con undici mandati di pagamento: somma poi rimborsata dalla Regione Umbria in data 29.12.2017, con reversali cumulative nn. 3001717 e 3001722.

Nello specifico, il paziente si era recato alle ore 12.58 del 19 agosto 2014 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gubbio con sintomatologia da senso di oppressione al giugulo e veniva sottoposto a visita otorinolaringoiatrica che non evidenziava la presenza di corpi estranei, per cui si consigliava "eventuale valutazione gastroenterologica". Ritornato in Pronto Soccorso dopo la visita dell'otorino, il OMISSIS veniva preso in carico dal dott. Marco Rossi che, considerato l'esito della visita otorinolaringoiatrica, prescriveva

una radiografia dell'esofago.

L'esame veniva eseguito alle ore 14,48 dal dott. Andrea Pio Ragugini e non rilevava la presenza di corpi estranei. Il dott. Rossi, effettuati ulteriori accertamenti quali l'esame elettrocardiografico ed esami ematici, terminava il proprio turno di lavoro alle ore 20,00 e gli subentrava il dott. Rosario Salvatore Dino, il quale dimetteva il paziente alle ore 20,49 senza ulteriori indagini e nonostante perdurasse il lamentato senso di oppressione al giugulo.

Alle ore 6,49 del 21 agosto 2014 il paziente ritornava il Pronto Soccorso con difficoltà alla deglutizione e dolore epigastrico e all'emitorace sinistro. La TAC, effettuata dai sanitari di turno, evidenziava nella porzione inferiore dell'esofago cervicale una formazione radiopaca di morfologia allungata, di circa 29 mm., compatibile con la presenza di un corpo estraneo radiopaco, di verosimile natura ossea, che aveva determinato una perforazione dell'esofago nella parete sinistra.

Date le condizioni, il OMISSIS veniva trasferito in ambulanza presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico con rimozione del corpo estraneo, che risultava essere un osso di coniglio.

Nonostante la rimozione, nei giorni successivi all'intervento la situazione del paziente si aggravava, per cui il 2 settembre veniva sottoposto a tracheotomia e lisi di aderenze, nonché prelievo di materiale per esame batteriologico, e tuttavia il paziente decedeva in data OMISSIS per mediastinite acuta.

Per tali fatti veniva instaurato un procedimento penale davanti al

Tribunale di Perugia nei confronti dei medici dell'ospedale di Gubbio, contestando al dott. Rossi di avere omesso di richiedere l'intervento di uno specialista gastroenterologo o chirurgo per effettuare un'endoscopia esofagea o, comunque, per non avere richiesto ulteriori esami strumentali in grado di rilevare tempestivamente la presenza del corpo estraneo con conseguenti interventi idonei alla rimozione del corpo stesso; al dott. Dino si imputava, invece, di avere disposto la dimissione del OMISSIS alle ore 20,49 con diagnosi di senso di oppressione al giugulo, omettendo l'effettuazione o richiesta di ulteriori accertamenti idonei a rilevare la presenza di un corpo estraneo; al dott. Andrea Pio Ragugini, di avere omesso di effettuare la radiografia con proiezione laterale nei confronti del paziente, indispensabile al fine di evidenziare il corpo estraneo, non riscontrabile con la mera proiezione antero-posteriore.

Nell'ambito del procedimento penale veniva disposta consulenza tecnica affidata al prof. Giovanni Marello e al dott. Massimo Lancia, i quali accertavano la sussistenza di incongrue condotte professionali a carico dei sanitari che avevano avuto in cura il sig. OMISSIS, evidenziando che il giorno 19 agosto la perforazione non si era ancora verificata, per cui una diagnosi tempestiva avrebbe potuto evitare la mediastinite.

Non venivano, invece, rilevati elementi di censura a carico dei sanitari dell'Ospedale di Perugia, i quali avevano sottoposto il paziente a terapie chirurgiche e mediche adeguate.

Le conclusioni dei periti del P.M. venivano confermate da ulteriori due

consulenze medico-legali, del dott. Raffaele Ciccarelli e del dott. Giulio Rossi, entrambi medici fiduciari della Compagnia assicuratrice.

Era quindi autorizzata la chiusura transattiva della vicenda con il pagamento della somma di euro 700.000,00 in data 19 luglio 2017.

Il procedimento penale, nel quale si era costituita parte civile sia l'U.S.L. Umbria 1 che la compagnia assicuratrice, si concludeva con la sentenza del Tribunale di Perugia n. OMISSIS, che dichiarava l'estinzione del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., oggetto di imputazione, per intervenuta prescrizione.

Il Procuratore regionale citava dunque in giudizio i tre sanitari, contestando loro, a titolo di responsabilità parziaria, il danno erariale quantificato in euro 700.000,00, riconducibile alle condotte imperite e omissive dei medici: in particolare del dott. Ragugini, per non avere sottoposto il paziente a radiografia in proiezione laterale come previsto dalle linee guida del 1995, con conseguente mancata evidenziazione del corpo estraneo, in quanto l'osso di coniglio si era venuto a sovrapporre alla struttura ossea della colonna vertebrale confondendosi con la stessa; del dott. Marco Rossi per non avere richiesto l'intervento di uno specialista gastroenterologo per effettuare una endoscopia esofagea, nonostante tale intervento fosse stato suggerito dal medico otorinolaringoiatra; del dott. Dino Rosario, per avere disposto le avventate dimissioni del paziente, alle ore 20,49 del 19 agosto, nonostante permanesse la sintomatologia di senso di oppressione al giugulo.

La Sezione territoriale ha fondato il giudizio sul materiale probatorio

acquisito in sede penale secondo il canone del prudente apprezzamento: avvalendosi, in particolare, della consulenza tecnica svolta, su incarico del P.M. penale, dal prof. Giovanni Marello e dal dott. Massimo Lancia. All'esito del giudizio di primo grado, in parziale accoglimento delle richieste di parte pubblica, con sentenza n. 75 del 13 novembre 2023 la Sezione assolveva il dott. Marco Rossi, avendo ravvisato a suo carico una condotta qualificabile come lievemente colposa. Accertata la responsabilità degli altri due sanitari, in punto di quantificazione del danno il giudice di primo grado riteneva di applicare il potere riduttivo, commisurandolo nel sessanta per cento (€ 420.000,00) dell'addebito originario (di € 700.000,00) contestato dalla Procura contabile, poi ridotto di un ulteriore venti per cento (€ 420.000 – 20% = € 336.000) tenendo conto delle preesistenti condizioni patologiche e delle non salutari abitudini del sig. OMISSIS.

Da ultimo, poneva il danno erariale a carico dei sanitari Andrea Pio Ragugini e Rosario Salvatore Dino nella misura di un terzo, pari a euro 112.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Appello DINO Rosario Salvatore

Avverso la sentenza ha proposto appello principale il dott. DINO Rosario Salvatore, criticando genericamente e senza indicare specifiche censure la sentenza: per la contraddittoria affermazione della responsabilità del dott. Dino, che ha tenuto in osservazione il paziente per soli 49 minuti; per non aver valutato, nell'imputazione della responsabilità, circostanze sopravvenute, a suo avviso

eziologicamente idonee, da sole, a cagionare la morte del paziente (ingestione di altre ossa di coniglio, presenza di un molare conficcato nel polmone destro), per la “bizzarra” ripartizione del danno tra i convenuti in primo grado, non considerando le oggettive responsabilità di ciascuno nella vicenda.

Ha proposto appello incidentale anche il **dott. RAGUGINI** con atto notificato in data 14.12.2023 e successivamente depositato in data 3.01.2024, con contestuale formulazione di istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, discussa alla camera di consiglio del 9 luglio 2024 e dichiarata inammissibile ex art. 190, comma 4 c.g.c., per carenza di interesse, da questa Sezione con ordinanza n. 15/2024 depositata in data 22.07.2024.

Il Ragugini ha prodotto appello *“avverso tutti i capi”* della sentenza gravata, per i seguenti motivi sinteticamente così rubricati:

1. Prescrizione della richiesta di danno erariale;

2. Inopponibilità dell’atto di transazione al dott. Andrea Ragugini;

3. Inutilizzabilità procedimentale della relazione prof. Marello e dr.Lancia;

4. Utilizzabilità della sentenza Trib. Perugia – sez. penale n. OMISSIS;

5. Richiesta anticipata di chiamata del terzo e manleva del medico;

6. Inutilizzabilità della consulenza acquisita nel p. penale perento;

7.Insussistenza della responsabilità del dr. Andrea Pio Ragugini;

8. Responsabilità erariale del medico dr. Rosario Salvatore Dino;

9. Responsabilità erariale del medico dr. Marco Rossi;

10. Sulla quantificazione della responsabilità erariale.

Il Ragugini ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di

prescrizione della richiesta risarcitoria; in via principale, riformare/revocare/annullare la sentenza di condanna, con vittoria di spese, diritti e onorari; in via subordinata, disporre la riduzione del risarcimento per incongruità dell'importo corrisposto; in via istruttoria, disporre CTU in appello.

Con memoria depositata il 7 novembre 2024 si è costituito in giudizio il dr. Marco Rossi, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Momaroni, il quale, ripercorsa la vicenda in estrema sintesi, ha rilevato alcune discrasie nello svolgimento dei fatti così come enunciati nell'appello del dr. Ragugini e, in ogni caso, ha ribadito che la sentenza di primo grado nei suoi confronti, pienamente assolutoria, è ormai passata in giudicato.

In data 15 novembre 2024 il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha puntualmente esaminato le censure dei due appellanti argomentando in ordine alla inammissibilità per genericità del gravame del dr. Dino e, in ogni caso, per l'infondatezza di entrambi i gravami, concludendo per il rigetto degli appelli e la condanna degli appellanti alle spese di giudizio.

Alla odierna, pubblica udienza, le parti hanno riepilogato i rispettivi motivi concludendo per il loro accoglimento.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti separatamente avverso la medesima sentenza.

2. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello del dr. Dino per violazione dell'art. 190 c.g.c., formulata dal

Procuratore generale.

L’eccezione va respinta, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, che seguendo i principi ribaditi dalla Suprema Corte, ha affermato che *“il requisito della specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente richiede che dall’atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata e i riferimenti critici agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata* (cfr. Cass. n. 26192 del 2005 e n. 20261 del 2006; Corte dei conti Sez. II n. 545/2017; n. 458 e n. 532 del 2013; n. 882/2017; n. 65/2017).

Alla luce dei principi sopra esposti la Suprema Corte ha altresì precisato che “non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente, le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass., Sez. II, n. 7675/2019)” (così Sez. 2^ App. n. 373/2022 e n. 259/2022).

Nella fattispecie, l’impugnativa contiene, sebbene in maniera alquanto generica, una critica alla motivazione della sentenza impugnata,

illustrandone la ritenuta contraddittorietà logica e giuridica, sicché la specificità del gravame deve ritenersi rispettata in conformità con una interpretazione sostanziale dell'art. 190 c.g.c..

3. Passando a scrutinare per primo l'appello incidentale, va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, ribadita in appello dal dr. Ragugini.

L'appellante ha riproposto l'eccezione preliminare di prescrizione già sollevata e rigettata in primo grado, individuando erroneamente il *dies a quo* dell'azione erariale nella data in cui si è verificato il fatto dannoso, ritenuto ad avviso dell'appellante il decesso del paziente, laddove invece, come ben chiarito nella sentenza impugnata, tale termine iniziale va individuato nel momento della concreta diminuzione patrimoniale sofferta dall'ente danneggiato. Al riguardo si rammenta che quanto deciso dai primi giudici è in linea con la sentenza n. 14/2011/QM, alla quale si è poi costantemente uniformata la giurisprudenza, con cui le Sezioni riunite hanno enunciato il principio a tenore del quale, anche nel caso di danno indiretto, si sarebbe dovuto fare riferimento, ai fini del decorso prescrizionale, al momento dell'effettivo depauperamento patrimoniale, con l'emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato (cfr. sul punto anche Sez. II app. n. 75/2023).

Pertanto, nel caso in esame, il danno patrimoniale per la regione danneggiata si è concretizzato solo in data 30 ottobre 2017, con l'emissione degli undici mandati di pagamento da parte dell'Azienda U.S.L. Umbria 1, all'esito della transazione stipulata con gli eredi del

sig. OMISSIS, per cui, in conclusione sul punto, il momento iniziale della prescrizione non può che essere individuato in tale ultima data.

Poiché il suo decorso è stato utilmente interrotto con l'invito a dedurre notificato all'appellante il 4 agosto 2022, bene ha fatto il giudice di prime cure a considerare tempestivo l'esercizio dell'azione contabile.

4. Con il secondo motivo di gravame il Ragugini lamenta l'inopponibilità dell'atto di transazione formalizzato dall'Azienda ospedaliera poiché tali accordi pattizi sono avvenuti senza alcuna formalità di contraddittorio medico legale: il dott. Ragugini non è stato parte dell'accordo pattizio né è stato informato dal datore di lavoro delle trattative, per cui l'accordo intervenuto con gli eredi del paziente deceduto non rileverebbe per l'appellante.

Il motivo non è fondato.

Come già rilevato da queste Sezioni di appello (Sez. II n. 148/2021, Sez. II n. 5/2021) la transazione, invero, è del tutto esterna alla fattispecie costitutiva della responsabilità, che si connette all'attività medica, e non caratterizza in alcun modo l'atto illecito lesivo, ma soltanto la modalità di definizione dell'obbligazione verso il terzo danneggiato, che origina da tale atto.

Sotto altro profilo, è anche da considerare che nella formazione del "danno indiretto", non assume alcuna rilevanza la circostanza che non sia stato acquisito il consenso del sanitario alla stipula della transazione. Egli, infatti, può sempre censurare l'eventuale irragionevolezza del contenuto della transazione stessa. Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo transattivo non si fonda su scelte

irragionevoli, arbitrarie, illogiche o abnormi, ma al contrario costituisce il frutto legittimo di una ponderata valutazione, finalizzata a salvaguardare gli interessi patrimoniali pubblici mediante una ragionata analisi del rapporto costi/benefici in relazione alla dinamica del caso concreto. Il che, per giurisprudenza pacifica, consente di assumere la somma transatta in sede di responsabilità civile come misura del danno da risarcire in sede di responsabilità erariale (cfr., ad es., Sez. II App. n. 741/2018; Sez. III App. nn. 536/2017 e 53/2017 e Sez. App. Sicilia n. 2719/2013).

Nella specie, la scelta di addivenire a una transazione non solo si è palesata del tutto logica, nell'ottica di prevenire una lite (cfr. art. 1965 c.c.), ma ha ragionevolmente evitato che a carico della struttura sanitaria fossero accollati oneri ben più consistenti, derivanti da un contenzioso giudiziale, tenuto conto delle alte probabilità di soccombenza, desumibili dalla documentazione in atti (cfr. relazione del sanitario della Compagnia assicurativa).

Per ragioni di completezza, vale incidentalmente ricordare che è da escludersi l'applicazione retroattiva dell'art. 9, comma 4, della l. n. 24/2017, come pacificamente riconosciuto dalla Suprema Corte riguardo a tutte le norme della c.d. legge Gelli-Bianco (*ex multis*, Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994).

In tal senso, le disposizioni della precitata legge non possono regolare la fattispecie dedotta in giudizio, in quanto realizzatasi prima della sua entrata in vigore. E, comunque, l'inopponibilità della transazione intercorsa tra l'azienda ospedaliera datrice di lavoro e il sanitario non

potrebbe mai essere una conseguenza automatica dell'applicazione dell'art. 9, comma 4, della l. n. 24/2017, posto che tale disposizione concerne il giudizio di rivalsa azionato dall'amministrazione e non il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile avviato dalla Procura regionale della Corte dei conti (Sez. II App., 5.1.2021, n. 5).

5. Con il terzo motivo di gravame il Ragugini ha sostenuto l'inutilizzabilità nel giudizio contabile delle prove acquisite in ambito penale e in particolare della relazione dei periti prof. Giovanni Marello e dott. Massimo Lancia. Con il sesto motivo, poi, ha sostenuto l'inutilizzabilità della medesima consulenza perché acquisita nell'ambito di un processo penale "perento" per prescrizione.

Anche tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono destituiti di fondamento. Al riguardo il Collegio non può che ribadire la correttezza della sentenza gravata, la quale ha diffusamente richiamato giurisprudenza di questa Sezione (Sez. II n. 367/2022) che ha posto in evidenza il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell'ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d. atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza *"il principio di "circolarità delle prove", non potendosi revocare in dubbio l'utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il*

giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. "prove atipiche" considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)" (Sez.II app.n.97/2020).

Vale al riguardo anche precisare che, per le ragioni appena esposte, la medesima consulenza tecnica d'ufficio assunta in sede penale mantiene la sua validità una volta trasfusa nell'ambito del giudizio contabile, a nulla rilevando la declaratoria di estinzione del processo penale per prescrizione del reato.

6. Con il quarto motivo l'appellante pone in evidenza l'assoluzione per prescrizione del reato pronunciata dal Tribunale di Perugia con la sentenza n. OMISSIS e rileva quindi che, a suo carico, non è stata mai accertata alcuna responsabilità, penale o civile.

Il motivo non è meritevole di pregio. Il primo giudice, con argomentazioni condivisibili, ha escluso che l'assoluzione in sede penale, peraltro per prescrizione del reato, possa rappresentare un elemento vincolante ai fini della esclusione della responsabilità amministrativo-contabile, ma essa va considerata al pari degli altri elementi di giudizio emersi nel processo penale utilizzabili al fine del libero convincimento del giudice contabile.

Inoltre, come pure posto in evidenza dal Procuratore generale, nel caso di specie non sono stati individuati quegli indici sintomatici

dell'innocenza dell'imputato, richiamati pedissequamente nella sentenza penale n. OMISSIS e che sostanzialmente si ravvisano nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

7. Con il quinto motivo di gravame l'appellante si è lamentato del rigetto della richiesta di chiamata in causa in manleva della propria compagnia di assicurazione.

In proposito il Collegio non può che confermare quanto già statuito dal primo giudice il quale, sulla scorta di consolidata giurisprudenza contabile, ha posto in evidenza l'inammissibilità di tale richiesta, considerata l'estraneità di detto rapporto di natura civilistica intercorrente fra il Ragugini e la compagnia assicuratrice, rispetto al giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa in cui, come chiarito dal giudice di primo grado, la Procura contabile ha agito invece per il ristoro del danno indiretto subito dall'Azienda sanitaria (e quindi dalla Regione Umbria) quantificato nella somma complessivamente corrisposta in sede di transazione (cfr. in termini Sez. II app. n. 273/2024).

8. I motivi settimo, ottavo e nono, mirando a esaminare nel merito le condotte dei tre sanitari, possono essere scrutinati congiuntamente.

Con il settimo motivo, infatti, il Ragugini sostiene l'erroneità della sentenza per avere affermato la colpa grave e dunque la sua responsabilità nella vicenda. Egli esclude la rilevanza causale di una

sua asserita omissione colposa e afferma che la responsabilità dell'erroneo accertamento che ha impedito di ravvisare la presenza in esofago dell'osso di coniglio sia piuttosto da attribuirsi al dott. Rossi, il quale aveva richiesto di eseguire "RX esofago con Gastrografin", mentre, trattandosi di corpo estraneo radiopaco, si sarebbe dovuto richiede una "RX esofago diretto".

Con l'ottavo motivo l'appellante contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui sussiste la colpa grave del radiologo unitamente a quella del dr. Dino: ad avviso dell'appellante non vi sarebbe stato tra le rispettive condotte dei medici alcun collegamento eziologico, "trattandosi di interventi sanitari avvenuti in momenti cronologici differenti".

Con il nono motivo di appello il Ragugini censura la sentenza di prime cure per avere escluso la colpa grave del dr. Rossi, a cui invece andrebbe imputata la responsabilità per l'evento dannoso.

8.1 Si precisa, in ordine alla posizione del dott. Marco Rossi, che il sanitario è stato prosciolto dal collegio di prime cure per carenza di colpa grave nella propria condotta e che, in mancanza di appello del Procuratore regionale, la relativa statuizione è ormai coperta da giudicato.

8.2 Passando ad esaminare la condotta del dott. Ragugini, la stessa è stata definita dal primo giudice "censurabile e gravemente negligente", e ciò sulla scorta delle relazioni peritali in atti, in particolare di quella redatta dal prof. Marello e dal dott. Lancia, di cui sono riportati ampi stralci nella sentenza gravata, che mette in evidenza, in primo luogo, il

nesso di causalità intercorrente fra la condotta colposa dei sanitari e l'evento nefasto. Infatti, i periti (cfr. pag. 49 relaz.) evidenziavano che il 19 agosto 2014, giorno in cui il OMISSIS si recò per la prima volta a visita presso l'Ospedale di Branca, "il corpo estraneo non aveva ancora verosimilmente determinato la perforazione dell'esofago", che il mancato rilievo del corpo estraneo aveva determinato l'instaurarsi delle gravissime complicanze che si rendevano evidenti in occasione del secondo accesso al pronto soccorso dell'ospedale, in data 21 agosto e che, pertanto*, "se fosse stata fatta la diagnosi in data 19 agosto era, quindi, ancora possibile evitare con elevata probabilità la conseguente mediastinite".*

8.3 Con riferimento al dott. Ragugini, si deve convenire con quanto statuito dal primo giudice, che pone in evidenza come già la relazione peritale avesse rimarcato, nel sospetto di un corpo estraneo esofageo, l'importanza della radiografia in doppia proiezione, anteroposteriore e latero-laterale, per evitare la sovrapposizione con il rachide, mentre il Ragugini si era limitato a eseguire la radiografia nella sola proiezione antero-posteriore, che non aveva evidenziato, purtroppo, la presenza del corpo estraneo, in quanto l'osso di coniglio si era sovrapposto alla struttura ossea della colonna vertebrale. Sempre la relazione medico legale (pag. 38) pone in evidenza la necessità di procedere, anche in presenza di un quadro radiologico dell'esofago negativo, che non necessariamente esclude la presenza di un corpo estraneo, a ulteriori esami quali l'esofagoscopia, che non solo permette di effettuare la diagnosi, ma può permettere anche l'asportazione del corpo estraneo,

o anche l'ecografia cervicale o la TC del collo. Tuttavia, i periti hanno rimarcato (pag. 41) che *"Il radiologo rimandava però la decisione di ulteriori approfondimenti al medico di pronto soccorso"*

Diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, dunque, non appare meritevole di riforma la sentenza gravata, che – con riferimento alla condotta tenuta dal radiologo – ha evidenziato (cfr. pag. 21) la grave violazione delle linee guida in vigore sin dal 1995 per avere il Ragugini omesso di eseguire la radiografia in proiezione laterale e, comunque, ulteriori accertamenti diagnostici, rimessi invece dall'appellante "a giudizio clinico specialistico" e dimostra, senza dubbio, la grave colpa professionale del sanitario, per avere causalmente concorso alla produzione del danno indiretto all'Azienda sanitaria. Priva di pregio è pure la considerazione formulata con l'ottavo motivo di appello, secondo cui la condotta del Ragugini non avrebbe alcun collegamento eziologico con quella del dr. Dino: il giudice di primo grado, invero, ha correttamente ritenuto che la somma delle condotte di entrambi i medici, ancorché avvenute in tempi diversi, abbia cagionato l'evento dannoso.

8.4. Quanto alla condotta tenuta dal dott. Dino, che è subentrato al dr. Rossi entrando in reparto alle ore 20,00, anche a tal riguardo si deve concordare con quanto affermato dal giudice di prime cure, a nulla rilevando che il periodo di osservazione del paziente sia stato limitato a soli 49 minuti. In realtà il OMISSIS è stato dimesso su libera iniziativa del dr. Dino, senza avere effettuato alcuna ulteriore indagine e con sintomatologia inalterata e senso di oppressione al giugulo, senza che

fosse stata fatta una reale diagnosi; in ogni caso, decidendo per le dimissioni del paziente, il dr. Dino ha precluso la permanenza del medesimo in ambiente protetto e, soprattutto, ha impedito che si potessero effettuare quegli ulteriori accertamenti diagnostici consigliati dalle linee guida e dalla sintomatologia ancora avvertita dal malato.

Il dr. Dino, subentrando nel cambio di turno al dr. Rossi, avrebbe invece dovuto approfondire il quadro diagnostico che presentava il paziente, senza potersi limitare ad accettare supinamente le valutazioni dei sanitari che lo avevano preceduto. Né appaiono idonee a elidere il nesso causale con l'evento le circostanze enunciate dalla difesa dell'appellante, quali le abitudini alimentari del paziente e le sue condizioni di salute.

È evidente, dunque, la rilevanza causale anche della condotta del dr. Dino nella produzione delle gravissime complicanze di cui fu vittima il OMISSIS, riconducibili alla omissione di qualunque iniziativa diagnostica in suo favore e alle avventate dimissioni, tanto più che – come ben evidenziato nella relazione dei periti del P.M. penale – la perforazione esofagea il giorno del primo ricovero non si era ancora prodotta e "un corpo estraneo non può permanere nell'esofago per oltre 24 ore" (relaz. pag. 39) proprio al fine di evitare il rischio – di fatto verificatosi – di perforazione della parete esofagea con conseguente mediastinite.

Resta pertanto confermata la statuizione di responsabilità anche del sanitario dr. Rosario Dino, con conseguente rigetto del gravame principale.

9. Di portata sostanzialmente analoga alla relazione dei periti del P.M. penale è stata anche la relazione medico legale del perito della compagnia assicurativa dr. Giulio Rossi, che ha evidenziato il comportamento imperito e omissivo tenuto dagli appellanti in occasione del primo ricovero; pertanto, la chiarezza e completezza del quadro accusatorio rende superflua l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, istanza già rigettata dal primo giudice e ora riproposta dall'appellante Ragugini.

10. In ordine alla quantificazione del danno, oggetto del decimo motivo di appello del Ragugini, deve rilevarsi che – come evidenziato dal Procuratore generale – il danno indiretto cagionato alla Regione quale conseguenza della transazione sottoscritta dall'Azienda Ospedaliera umbra con gli eredi del paziente deceduto, non è stato determinato dai consulenti del giudice penale, bensì dal collegio di primo grado, che ha tenuto ampiamente conto sia della pregressa situazione clinica del OMISSIS, sia delle sue poco consone abitudini alimentari, sia delle ulteriori circostanze di fatto suscettibili di incidere nella determinazione del quantum da addebitare agli appellanti, sia della condotta degli altri sanitari dell'Ospedale di Gubbio, addivenendo, da ultimo, a porre a carico degli appellanti solo un terzo dell'ammontare complessivo del danno così come rideterminato, escludendo, pertanto, la quota di danno idealmente attribuibile al dr. Rossi.

In definitiva, non si ravvisano altri elementi idonei a giustificare l'ulteriore riduzione dell'addebito richiesta dal dr. Ragugini.

Gli appelli pertanto vanno respinti, con conferma integrale della

sentenza gravata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

rigetta gli appelli riuniti e conferma la sentenza di primo grado.

Pone a carico degli appellanti le spese del presente grado, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., che si liquidano in euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11 febbraio 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole